



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'anno 2002, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 10,30, si è riunito l'Ufficio Centrale per il referendum costituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 352 del 1970 (e successive modificazioni), dai signori:

TROJANO dott. Pasquale	Presidente
GIULIANO dott. Angelo	Vice Presidente
VITALONE dott. Claudio	Componente
ROMANO dott. Francesco	“
CASINI dott. Carlo	“
DELL'ANNO dott. Paolino	“
RIZZO dott. Aldo Sebastiano	“
PRESTIPINO dott. Giovanni	“
CAPPUCCIO dott. Giammarco	“
LEONASI dott. Raffaele	“
OLIVIERI dott. Renato	“
PAPA dott. Enrico	“
FABBRI dott. Gianvittore	“
GEMELLI dott. Torquato	“
PAOLINI dott. Giovanni	“
COGNETTI dott. Carlo	“
FAZZIOLI dott. Edoardo	“
CRISCUOLO dott. Alessandro	“
LUPO dott. Ernesto	“
PREDEN dott. Roberto	“
NAPOLETANO dott. Giandonato	“
FANTACCHIOTTI dott. Mario	“

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia LICCARDI.

L'Ufficio centrale per il referendum,

considerato:

A) La richiesta di referendum intitolata **“Stesso lavoro stessi diritti – PER ESTENDERE A TUTTI I LAVORATORI SUBORDINATI LA TUTELA DELL’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI CONTRO IL LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO”** – annunciata nella Gazzetta Ufficiale dell’1 marzo 2002, n. 51, propone il seguente quesito:

“Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’abrogazione:

dell’art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, limitatamente alle sole parole “che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo”, e all’intero periodo successivo che recita “Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro”;

dell’art. 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, che recita “Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto

anche dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale”;

dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, che recita “Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie”;

dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti individuali”, che recita “I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge”;

dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "L'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità d'importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro";

dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che così recita "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto?".

La richiesta di referendum intitolata "**STESSO LAVORO STESSI DIRITTI – PER CONSENTIRE A TUTTI I LAVORATORI SUBORDINATI L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEMOCRATICI NEI LUOGHI DI LAVORO**"- annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2002, n. 51, propone il seguente quesito:

"Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento?".

Si osserva:

- 1.- Nel testo del **primo** quesito va corretto l'errore materiale contenuto nella trascrizione del testo dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108. Più precisamente, va soppresso il secondo periodo del testo come trascritto, che ripete (con formula, peraltro, non comprensibile) parte del periodo precedente. Si deve perciò eliminare l'intero secondo periodo, dalle parole "Sono altresì soggetti agricoli" fino alle parole "così come modificata dalla presente legge";
- 2.- Tenuto conto della norma di cui all'art. 27, comma 1, legge 25 maggio 1970, n. 352 – la quale si limita a stabilire che, nei fogli vidimati previsti dal precedente art. 7 e contenenti la richiesta di referendum, debbono essere indicati, oltre alla legge o all'atto avente forza di legge, "i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare" – dalla formulazione della prima e della seconda richiesta di referendum va eliminata l'intera locuzione indicante lo scopo cui tende la richiesta relativa alla abrogazione delle disposizioni di legge che ne sono oggetto (quanto al primo la frase: "al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300" e, quanto al secondo, la frase: "al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n.300").
- 3.- Nel quesito di cui alla **prima** richiesta di referendum (concernente i primi 3 commi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) non viene precisato che il detto art. 18 è stato modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108;
- 4.- Il quesito di cui alla **prima** richiesta (relativo all'art. 2, comma terzo, della legge 11 maggio 1990, n. 108) va inoltre riformulato nel senso che l'abrogazione deve riguardare non già la norma sostituenta ma l'originario art.8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma terzo, della legge 11 maggio 1990, n. 108;

5.- la formulazione del quesito di cui alla **seconda** richiesta – riguardante l’abrogazione dell’intero art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – va integrata con la precisazione che il primo comma di detta norma è stato modificato dall’art. 6, comma primo, della legge 11 maggio 1990, n. 108;

6.- ai sensi dell’art. 32, comma quarto, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (e succ. mod.), va proposta la concentrazione della prima e della seconda richiesta, entrambe relative alla tutela dei lavoratori e alla libertà sindacale, da indicare con unico numero, perché le stesse rivelano uniformità di materia.

**B) La richiesta di referendum, intitolata “ELETTRDOTTO COATTIVO – PER L’ABROGAZIONE DELL’ELETTRDOTTO COATTIVO”, annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n. 96, propone il seguente quesito:**

“Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita: dall’art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: “ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dell’autorità competente”; nonché dall’art. 1056 del codice civile: “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.”?

Non si ravvisano rilievi sotto il profilo della conformità alle norme di legge del quesito referendario, cui la cognizione di questa ufficio è limitata.

**C) La richiesta di referendum, intitolata “SICUREZZA ALIMENTARE – PER IL DIVIETO DI RIFIUTI TOSSICI NEGLI ALIMENTI”, annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n. 96, rettificata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2002, n. 101, propone il seguente quesito:**

“Volete che sia abrogata la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli artt.

242, 243, 247, 250, 262, del T. U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, limitatamente alla seguente parte: art. 5, lettera h) limitatamente alle parole: “usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate” e alle parole “Il Ministro per la sanità con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo.”?”

Si osserva:

1. la proposta referendaria riguarda l’art. 5 lettera h) della legge n. 283 del 1962, il quale attualmente ha la seguente formulazione:

art. 5:

E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

(.....)

**h) che contengono residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo.**

2. La violazione dei divieti fissati dall’art. 5 legge n. 283 del 1962 è configurata dal successivo art. 6 come contravvenzione ed è punita, a seguito delle modifiche apportate dal D. Leg.vo n. 507 del 1999, con pena alternativa.

Relativamente al rapporto di tale contravvenzione con altri reati è da ricordare che

essa ha natura di reato sussidiario, in quanto l'art. 6 della legge n. 283 del 1962 espressamente precisa "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Nel caso in cui alcuno dei fatti previsti dall'art. 5 legge n. 283 del 1962 integri anche gli estremi di un illecito punito con sanzione amministrativa, trova applicazione la disciplina prevista per tale ipotesi dall'art. 9, u. c., della legge n. 689 del 1981.

3. Il quesito referendario ha per oggetto l'abrogazione della disposizione di cui alla lettera h) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962, limitatamente alle parole "usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate", ed al successivo intero periodo.

Per conseguenza il quesito referendario propone che la lettera h) abbia la seguente formulazione: **che contengono residui di prodotti, tossici per l'uomo.**

Quindi il divieto sancito dall'art. 5 verrebbe esteso a qualsiasi residuo di prodotto tossico per l'uomo e non riguarderebbe soltanto i residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante ed a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate. Inoltre sarebbe escluso che il Ministro per la sanità possa fissare, con riferimento ai residui di tali prodotti, i limiti di tolleranza ed i minimi temporali che devono intercorrere tra il trattamento e la raccolta dei prodotti agricoli e tra il trattamento e l'immissione al consumo delle sostanze alimentari immagazzinate.

4. Poichè, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970, il controllo dell'Ufficio centrale per il referendum è limitato ad accertare la conformità della richiesta referendaria alle norme di legge, spettando alla Corte costituzionale la decisione sulla sua ammissibilità, esaminata la richiesta l'Ufficio centrale ritiene che essa, oltre ad essere correttamente formulata, risulta conforme a legge.

D) La richiesta di referendum intitolata "**NO ALL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI**" - "**ABROGAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E DEGLI INCENTIVI PER L'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI**" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, propone il seguente quesito:

“Volete che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, limitatamente alle seguenti parti, non previste dalle medesime direttive delle disposizioni di cui al Capo I - Principi generali e al Capo V - Procedure semplificate del titolo I - Gestione dei rifiuti.:

Art. 7 (Classificazione), limitatamente al comma 3, come modificato dal comma 11, art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale) della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, limitatamente alla lettera 1-bis), “il combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale)”;

Art. 33 (Operazioni di recupero), limitatamente al comma 8, lettere a) limitatamente alle parole “e di recupero”; “b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1”; nonché al comma 9 dello stesso art. 33, limitatamente alle parole: “alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative”?”.

Si osserva:

Il D.L.vo 5 febbraio 1997 n° 22 - adottato in attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e CE 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio – disciplina con l’art. 7 (e cioè con la norma interessata dalla prima parte della iniziativa referendaria) la classificazione dei rifiuti secondo l’origine (urbani e speciali) e le caratteristiche di pericolosità (pericolosi e non pericolosi).

All’elencazione contenuta nel terzo comma, che definisce – nelle **lettere** da a) ad l) la nozione di “rifiuti speciali”, è stata aggiunta - con l’art. 11 lett. a) del D.L. 28 dicembre 2001 n° 452 - la **lettera** 1-bis, ricomprendendo in tal modo nell’elencazione stessa anche “**il combustibile derivato da rifiuti**”.

In sede di conversione (L. 27 febbraio 2002 n° 16), alla parola rifiuti è stata aggiunta

la frase “*qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale*”.

La proposta abrogativa interessa l'insieme della disposizione contenuta nella **lettera** 1 bis.

Una rettifica di errore è resa necessaria perchè i proponenti, forse per un'impropria lettura del testo della ricordata modifica normativa riportato dalla G.U. (serie generale n° 301 del 29.12.2001), hanno fatto riferimento al **numero** 1 bis del comma 3 del decreto legislativo 22/97, anzichè alla **lettera** “1 bis” (elle bis), che chiude l'originaria elencazione (da **a** ad **elle**) .

Quanto alla seconda parte della proposta referendaria, che riguarda l'art. 33 del D.L.vo 22/97, contenente la disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti, per un'esigenza di più chiara ed agile identificazione del testo di cui si suggerisce l'abrogazione, appare opportuno riformulare il quesito sotto il profilo squisitamente tecnico, richiamando anche il comma cui si riferisce la lettera interessata alla proposta referendaria.

La denominazione del quesito referendario, così come formulata, appare fuorviante. Essa può accreditare nel cittadino chiamato alla consultazione il convincimento che, attraverso l'approvazione della proposta si voglia impedire in modo indiscriminato l'incenerimento dei rifiuti: obiettivo che non è certamente nell'intento dei proponenti. Sul punto – al circoscritto fine di identificare una titolazione non ingannevole ed idonea a consentire un'agile identificazione del tema referendario – una breve osservazione appare necessaria sul quesito relativo all'art. 33 co. 9.

Tale disposizione prevede – nel testo vigente – l'emanazione entro il termine di sessanta giorni di decreto interministeriale per determinare ***le modalità, le condizioni e le misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica.*** Che sia questo l'unico oggetto del decreto è reso evidente dalla lettera

legislativa, nella quale dopo le parole “*alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative*” segue - senza alcun segno di punteggiatura - l’espressione “*all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica* etc.” E’ dunque evidente che “*l’utilizzazione dei rifiuti*” è soltanto la finalizzazione degli incentivi finanziari e non pure un’altra materia, oggetto della disciplina normativa.

Con l’abrogazione delle parole indicate nel quesito referendario, la disposizione dell’art. 33 comma 9 verrebbe ad assumere una portata assai diversa rispetto a quella originaria, affidandosi alla concertazione interministeriale non già il compito di determinare *le modalità, le condizioni e le misure relative alla concessione di incentivi finanziari all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, già previsti da disposizioni legislative*, bensì quello di provvedere alla utilizzazione dei rifiuti come combustibile.

Al riguardo va ulteriormente osservato che gli incentivi finanziari che si intendono sopprimere sono quelli previsti da disposizioni legislative, rispetto alle quali la norma interessata al quesito referendario si limita ad autorizzare l’emanazione di provvedimenti regolamentari di esecuzione. L’abrogazione proposta, conseguentemente, farebbe venir meno soltanto il potere di normazione secondaria (disciplina regolamentare delle modalità di concessione degli incentivi), ma non inciderebbe sulla **facoltà** di concedere gli incentivi finanziari in esame, consentiti finchè rimangono in vigore le specifiche disposizioni legislative che la prevedono.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, il testo complessivo della proposta **dovrebbe essere così riformulato:**

“Esclusione del combustibile derivato da rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali.  
Abrogazione dei poteri ministeriali relativi alla concessione di incentivi finanziari per l’utilizzazione dei rifiuti nella produzione di energia elettrica”.

“Volete che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, limitatamente alle seguenti parti Titolo I (Gestione dei rifiuti) capo I (principi generali) e capo V (procedure semplificate);

Art. 7 (Classificazione), limitatamente al comma 3, **lett. I bis**, inserita dall’art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale) comma 11 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16: “il combustibile derivato dai rifiuti, qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale”;

Art. 33 (Operazioni di recupero), comma 8, lettera a) limitatamente alle parole “e di recupero”;

**Art. 33 (Operazioni di recupero) comma 8, lettera b):** “delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1”;

**Art. 33 (Operazioni di recupero) comma 9** limitatamente alle parole: “alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative”?

**E) La richiesta di referendum intitolata “SCUOLA PUBBLICA – PER LA SCUOLA PUBBLICA COME UNICA GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER TUTTE E TUTTI”, annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2002, n. 105, propone il seguente quesito:**

““Volete voi l’abrogazione dell’art. 1 comma 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, titolata “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, limitatamente alle parole “e dalle scuole paritarie private”;

del comma 5, limitatamente alle parole “Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purchè fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero

ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti;

del comma 9, limitatamente alle parole “a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie”;

dell'intero comma 13 (A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3. 1. 2. 1 e 10. 1. 2. 1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato);

del comma 15, limitatamente alle parole “13 e”)

intesa a ristabilire il rispetto della disposizione contenuta nell'art. 33, III comma, della Costituzione”?

Si osserva:

1. Va corretto l'errore materiale contenuto nel testo della norma (art. 1, comma 13) come trascritto nel quesito, testo da integrare con l'aggiunta dell'espressione (inserita nel dettato normativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67) “a quello in corso” che va apposta dopo la parola “successivo” e prima della frase “alla data di entrata in vigore”;

2. la richiesta di abrogazione riguarda il comma 15° dell'art. 1 della legge citata, limitatamente alle parole “13 e”. In tal modo, però, in caso di esito positivo del referendum, la disposizione residua del comma 15° resterebbe non coordinata con la normativa precedente dello stesso art. 1 e, segnatamente, con il comma 14° (il quale non forma oggetto della richiesta di referendum e così recita: “E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.”).

Infatti, nella disposizione residua del comma 15° resterebbe il riferimento all'onere complessivo di lire 347 miliardi, oggi giustificato perché costituisce la somma degli importi di cui ai commi 13 e 14, ma del tutto incongruo in caso di abrogazione referendaria del comma 13° secondo la relativa richiesta.

Pertanto, per procedere a correzione di tale irregolarità (suscettibile di essere corretta, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, perché concernente un punto meramente consequenziale alla richiesta di abrogazione del comma 13°), occorre estendere il quesito in modo da coordinare il testo residuo del comma 15° con le disposizioni precedenti.

3. L'ultima frase contenuta nel quesito ("intesa a ristabilire il rispetto della disposizione contenuta nell'art. 33, III comma, della Costituzione") deve essere soppressa, perché ai sensi dell'art. 27 comma primo della legge n. 352 del 1970 risulta estranea al contenuto del quesito medesimo.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970 (comma aggiunto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173), l'Ufficio centrale deve stabilire, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.

Pertanto si propongono le seguenti denominazioni:

a) per i due referendum intitolati "**Stesso lavoro stessi diritti**", da concentrare in unica richiesta: "Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati e attività sindacali nei luoghi di lavoro: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni";

b) per il referendum intitolato "**Elettrodotto coattivo**":

"Servitù coattiva di elettrodotto: abrogazione";

c) per il referendum intitolato "**Sicurezza alimentare**":

"Residui di prodotti tossici negli alimenti: generalizzazione del divieto";

d) per il referendum intitolato **“No all’incenerimento dei rifiuti”**:

“Esclusione del combustibile derivato da rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali. Abrogazione dei poteri ministeriali relativi agli incentivi finanziari per l’utilizzazione dei rifiuti nella produzione di energia elettrica”;

e) per il referendum intitolato **“Scuola Pubblica”**:

“Scuola privata: abrogazione di norme relative a contributi statali e di norme agevolatrici in materia di personale docente”.

Tanto premesso:

visto l’art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni;

assegna ai presentatori delle richieste il termine del 20 novembre 2002 per la sanatoria delle irregolarità predette e per l’eventuale presentazione di memorie, nonché ai promotori lo stesso termine per eventuali rilievi sulle denominazioni delle richieste di referendum come sopra proposte;

dispone che la presente ordinanza sia immediatamente notificata in copia integrale ai presentatori e promotori;

si riserva ogni altro provvedimento.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

